

colo 13, e credo che essa non potrebbe, senza disdirsi e senza introdurre nella legge una manifesta contraddizione, respingere ora la proposta che viene fatta dal Governo d'accordo colla Commissione, che cioè siano stimati isolatamente i ponti e le barriere soggetti a pedaggio.

**PERNATI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Le faccio osservare che ha già parlato due volte.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La Commissione, d'accordo col commissario regio, propone all'articolo 16 il seguente emendamento: « non che i ponti e le strade soggette a pedaggio. » S'intende che, quando fosse rigettato questo emendamento, scomparirebbe da questo articolo la parola e i ponti.

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'articolo 16 con quest'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 17. Saranno considerati come opifici i fabbricati specialmente destinati all'industria e muniti di meccanismi o di apparecchi fissi. »

(È approvato.)

« Art. 18. Nella stima degli opifici si terrà conto della forza motrice inerente ai medesimi; e dei meccanismi ed apparecchi fissi, come sarà stabilito in regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 19. Saranno valutati per la semplice area i fabbricati rurali, esclusivamente destinati all'abitazione dei coltivatori dei terreni a cui servono ed alla custodia e prima manipolazione dei relativi prodotti. »

(È approvato.)

« Art. 20. Saranno esclusi dalla stima i fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico ed a quello delle altre religioni tollerate, i cimiteri e le loro dipendenze, non che i fabbricati costituenti i forti e le fortezze dello Stato. »

(È approvato.)

*Stima dei terreni.* — Art. 21. La rendita netta dei terreni sarà determinata in base dei prodotti che si ritraggono o si possono ritrarre da essi in via di ordinaria coltivazione, sulla media di un determinato periodo di tempo da stabilirsi con legge, giusta la qualità di coltura a cui si trovano destinati, avuto riguardo alla loro intrinseca attitudine ed alla loro situazione fisica ed economica, e fatta deduzione delle spese di coltivazione e di raccolta dei prodotti, e dell'ammontare dei danni contingibili per infortuni atmosferici, inondazioni e simili.

« Tali prodotti saranno valutati in danaro sulla base dei prezzi medi di un determinato periodo di tempo da stabilirsi con legge. »

**MICHELINI G. B.** Io non ho chiesta la facoltà di parlare per proporre verun emendamento sopra questo articolo; gli emendamenti che ho in animo di proporre verranno dopo. Frattanto ora sarò contento a fare una riserva, che è la seguente.

In quest'articolo si prescrive che per formare il reddito netto si devono dedurre le spese di coltivazione. Secondo me le spese di irrigazione sono, direi così, una parte aliquota delle spese generali di coltivazione, la qual cosa dimostrerò a suo tempo, ove fosse negata. Io intendo pertanto questo articolo in questa guisa; però non propongo di aggiungere che si deducano anche le spese di irrigazione, aggiunta che reputo inutile. Quando poi verremo all'articolo 25 io proporrò che i canali siano stimati secondo l'intrinseco loro red-

dito, e che per una necessaria conseguenza, cioè affinché non vi sia doppia imposizione sopra uno stesso oggetto, proporrò che nel calcolare il reddito netto dei terreni irrigui si deducano le spese di irrigazione.

Come vede la Camera, la questione è molto grave. Io credo la sede opportuna di trattarla sia all'articolo 25. Se così pur crede la Camera, fatta quella riserva del modo con cui intendo l'articolo 21, quando saremo giunti all'articolo 25 io esporrò il mio sistema ed i motivi che militano per esso.

Allora si vedrà pure se per avventura non sia il caso di aggiungere dopo l'articolo 20 un altro articolo, il quale pareggi i canali ai fabbricati. Ma, come ho detto, tutto ciò sarà il risultamento della discussione che avrà allora luogo.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** L'onorevole preopinante non avendo fatta proposta, io non terrò dietro alla riserva che egli ha fatta. È evidente che qualunque cosa si possa determinare in ordine a questo articolo, non toglierà il diritto all'onorevole preopinante di proporre agli articoli 25 e 29, che trattano delle ragioni d'acqua, quelle modificazioni che crederà opportune. Credo solo necessario di stabilire che cosa s'intenda in questo articolo per spese di coltivazione per rapporto alle terre irrigue.

Per le terre irrigue vi hanno spese di duplice natura. La prima è il corrispettivo da pagarsi al proprietario dell'acqua. Quando le qualità di proprietario del fondo e di proprietario dell'acqua possono trovarsi riunite, se ne può fare astrazione, ed è il fitto dell'acqua, di cui è caso nell'articolo 29.

Vi sono poi le spese di irrigazione. Quando si è data l'acqua o gratuitamente o dietro corrispettivo, per distribuire quest'acqua a profitto del fondo vi sono spese di mano d'opera, e queste possono variare secondo la natura e la disposizione topografica del terreno in limite assai esteso, e sarà dovere dello stimatore il determinare queste spese di coltura relativamente alla natura del terreno ed alla sua disposizione topografica. Ecco quello che si deve intendere per spese di coltivazione dei terreni irrigui.

**ARA.** Dietro le spiegazioni date dall'onorevole signor ministro delle finanze relativamente al senso delle parole *spese di coltivazione*, io credo essere essenziale un'aggiunta a questo articolo 21, cioè: « fatta deduzione delle spese di irrigazione, coltivazione, raccolti e conservazione dei prodotti. » Pare che, a fronte delle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Michelini sulla convenienza di tassare i cavi tutti di irrigazione e sull'estensione che io ritengo debba darsi alla deduzione delle spese, comprendendo quelle d'irrigazione non soltanto nell'interno dei campi, ma anche le spese che si debbono fare dai proprietari per fitto d'acqua, e ciò colla soppressione che io propongo all'articolo 29, la questione sia complessa e riguardi gli articoli 21, 25 e 29, io chiederei perciò che o si discutesse prima su quest'articolo nel senso da me indicato, o se ne sospendesse la discussione per discutere poi contemporaneamente gli articoli 21, 25 e 29.

**PRESIDENTE.** Se si vuol sospendere la discussione di questo...

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Ma no.

**RABBINI, commissario regio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**RABBINI, commissario regio.** Prego la Camera di ritenere che coll'articolo 21 non s'intende per nulla di pregiudicare la questione dei fitti d'acqua.

Infatti, che cosa comprende quest'articolo? Esso contiene